



COMUNE DI PIEVE DI BONO

Provincia di Trento

Via Roma 34 – 38085 Pieve di Bono

Tel. 0465/674001 - Fax 0465/670270

E-mail: segretario@comune.pievedibono.tn.it

PEC: comune@pec.comune.pievedibono.tn.it

Codice Fiscale e Partita IVA 00307860221

Pieve di Bono, 28 maggio 2015

Prot. n. G641-2730-28/05/2015 P

AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI OSTELLO DELLA GIOVENTU' "CASA ARLECCHINO"

In esecuzione della determinazione n. 73 dd. 28.05.2015, il Comune di Pieve di Bono indice un'asta pubblica, ai sensi dell'articolo 19 della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, per l'individuazione del concessionario al quale affidare la gestione dell'Ostello della Gioventù denominato "Casa Arlecchino", a mezzo di offerte segrete e aggiudicazione sulla base del criterio del massimo rialzo sul canone annuo che il concessionario dovrà versare all'amministrazione comunale, fissato a base d'asta in Euro 13.000,00 (oneri fiscali esclusi) per il primo anno di gestione e in Euro 15.000,00 (oneri fiscali esclusi) per i successivi anni.

Si precisa che il canone annuo a base d'asta per il primo anno di gestione è stabilito come sopra specificato in considerazione del mancato avviamento e dell'onere a carico del concessionario relativo all'obbligo di cui all'articolo 6 comma 2 lettera n) del Disciplinare per la concessione della gestione del servizio di Ostello della Gioventù "Casa Arlecchino".

Non saranno accettate offerte in ribasso o che non presentino un rialzo rispetto agli importi sopra indicati.

Gli interessati a partecipare all'asta possono effettuare un sopralluogo all'ostello, inviando formale richiesta all'amministrazione comunale entro le ore 12,00 del giorno 05.06.2015, indicante la denominazione dell'impresa/associazione/ente e il referente da contattare per concordare il sopralluogo (obbligatoria nominativo, telefono e indirizzo mail).

1. OGGETTO DELL'ASTA

L'asta ha per oggetto la concessione della gestione del servizio di ostello della gioventù, situato a Pieve di Bono in frazione Creto – via Levido Colle 2, presso lo stabile di proprietà comunale identificato dalla p.ed. 210 C.C. Creto, comunemente denominato "Casa Arlecchino", alle condizioni previste dal Disciplinare per la concessione della gestione del servizio di Ostello della Gioventù "Casa Arlecchino" approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 46 dd. 28.05.2015.

A norma dell'articolo 5 del Disciplinare, per la fruizione del servizio da parte degli ospiti il concessionario deve applicare tariffe non superiori a quelle massime stabilite dalla Giunta comunale con deliberazione n. 41 dd. 20.05.2015.

2. DURATA DELLA CONCESSIONE

A norma dell'articolo 3 del Disciplinare, la concessione ha durata di anni quattro, decorrenti dalla data di stipula dell'atto di concessione. Al termine dei quattro anni l'amministrazione verifica il livello della qualità delle prestazioni erogate nel corso della gestione del servizio e sulla base degli esiti di tale verifica può disporre la proroga della concessione per altri quattro anni.

3. CANONE

A norma dell'articolo 12 del Disciplinare, la concessione è a titolo oneroso. Il concessionario è obbligato a versare all'amministrazione comunale il canone annuo, nella misura derivante dall'offerta presentata in sede di gara, annualmente in un'unica soluzione anticipata. Il canone verrà adeguato annualmente alla variazione accertata dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con riferimento all'anno precedente. Il canone relativo al primo anno di gestione deve essere versato prima dell'avvio della gestione; in difetto l'amministrazione non procederà alla consegna dell'immobile. Qualora il ritardo nel versamento della prima annualità di canone si protragga per oltre 30 giorni dalla formale richiesta dell'amministrazione, questa si riserva sin d'ora di chiedere il risarcimento del danno subito a causa del diverso affidamento, anche rivalendosi sulla cauzione presentata dal concessionario. I canoni annuali successivi al primo devono essere versati entro il primo giorno di ciascun anno di gestione. Qualora il ritardo nel versamento di ciascuna annualità di canone si protragga per oltre 30 giorni dalla formale richiesta

dell'amministrazione, questa potrà procedere alla revoca della concessione, applicando la penale di Euro 6.000,00 per ogni anno o frazione di anno di mancato servizio, anche rivalendosi sulla cauzione presentata dal concessionario, fatta salva la richiesta di risarcimento del maggior danno subito. In caso di ritardato pagamento del canone si applicano gli interessi di mora. Il canone sarà soggetto ad I.V.A. se e in quanto dovuta per disposizioni di legge e nella misura ivi prevista.

4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL'ASTA

4.1 SOGGETTI PARTECIPANTI SINGOLARMENTE

Sono ammessi a partecipare all'asta i seguenti soggetti:

- imprese iscritte nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività compatibile con lo svolgimento del servizio in gara;
- associazioni ed enti non commerciali operanti senza scopo di lucro nel settore del turismo sociale e giovanile;

che siano altresì in possesso dei seguenti requisiti:

- a) requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006;
- b) esperienza almeno triennale di gestione di strutture ricettive maturata nell'ultimo quinquennio precedente l'anno di pubblicazione del presente avviso d'asta (2010-2014). Si precisa che le gestioni devono essere state svolte regolarmente e con buon esito;
- c) idoneità finanziaria all'assunzione del servizio dimostrata attraverso apposita dichiarazione attestante le referenze di due istituti bancari o altri soggetti indicati nell'articolo 41 del D.Lgs. 163/2006.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione.

4.2 SOGGETTI PARTECIPANTI IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO

Nel servizio in gara è presente una sola prestazione principale e non sono presenti prestazioni secondarie. Pertanto, a norma dell'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006 e dell'articolo 24 della L.P. 23/1990, sono ammessi i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale costituiti fra soggetti ammessi a norma del precedente punto 4.1. I requisiti indicati al punto 4.1 devono essere posseduti secondo le seguenti prescrizioni:

- il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti raggruppati;
- il requisito di cui alla lettera b) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme ferma restando la necessità che il capogruppo disponga del requisito stesso in misura maggioritaria;
- il requisito di cui alla lettera c) deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti raggruppati avuto riguardo alla parte di servizio che concretamente è destinato ad assumersi.

I raggruppamenti temporanei possono partecipare anche se non ancora costituiti. In tal caso, a pena di esclusione, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara e prima della stipula del contratto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Dovrà altresì, a pena di esclusione, essere indicata la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita. In fase di esecuzione del contratto, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

La documentazione richiesta al successivo paragrafo 5. lettera A) del presente avviso deve essere prodotta relativamente a ciascuna impresa raggrupata.

4.3 CONSORZI

I Consorzi sono ammessi alle stesse condizioni previste per le imprese singole nel caso in cui posseggano direttamente i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 4.1. In caso contrario i Consorzi medesimi possono partecipare all'asta utilizzando i requisiti di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 4.1 posseduti dalla proprie consorziate per conto delle quali partecipano, ferma restando la necessità di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006. Il consorzio deve produrre, a pena di esclusione, una dichiarazione recante l'indicazione delle imprese per conto delle quali il consorzio stesso partecipa alla gara.

Si applicano in ogni caso le disposizioni vigenti in materia di ammissione dei Consorzi alle gare.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio. I consorzi sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara.

In caso di violazione di detto divieto sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare all'asta il concorrente deve far pervenire al Comune di Pieve di Bono - Via Roma 34 - 38085 Pieve di Bono (provincia di Trento), mediante raccomandata del servizio postale o plico analogo alla raccomandata inoltrato dai corrieri specializzati o mediante consegna diretta all'Ufficio Segreteria-Protocollo (tassativamente nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì feriali dalle ore 8,30 alle ore 12,30), **entro le ore 12,00 del giorno 15.06.2015**, un plico sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto, riportante la scritturazione o stampigliatura della denominazione dell'impresa/associazione/ente offerente e la dicitura "Asta pubblica per la concessione della gestione del servizio di Ostello della Gioventù Casa Arlecchino".

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il responsabile del procedimento ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio della segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.

Detto plico dovrà contenere:

- A) la DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI PER PARTECIPARE ALL'ASTA**
- B) l'ulteriore DOCUMENTAZIONE da presentare in caso di raggruppamenti temporanei di imprese**
- C) CAUZIONE PROVVISORIA**
- D) L'OFFERTA, chiusa in una busta, senza nessun altro documento, sigillata sui lembi di chiusura e riportante sui medesimi la scritturazione o stampigliatura della denominazione del concorrente.**

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammessi all'asta i concorrenti il cui plico perverrà all'amministrazione comunale dopo la scadenza del termine fissato sopra indicato per la ricezione del plico stesso, e questo anche qualora il suo mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'amministrazione comunale, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

A) DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI PER PARTECIPARE ALL'ASTA

Il concorrente deve certificare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione all'asta, attraverso una **DICHIARAZIONE**, resa e firmata, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa/associazione/ente ai sensi del D.P.R. 445/2000, **utilizzando il modello "Dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione all'asta"**, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di identità dello stesso, attestante:

- 1) di rientrare fra i soggetti ammessi all'asta in quanto impresa iscritta al registro imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività compatibile con lo svolgimento del servizio in gara oppure associazione/ente non commerciale operante senza scopo di lucro nel settore del turismo sociale e giovanile;
- 2) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, ovvero di non essere incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) e m-quater). Pertanto deve dichiarare:
 - a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) di non avere pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575.
Si precisa che, a norma dell'articolo 38 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 163/2006, l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. A tal fine la presente dichiarazione deve essere integrata con l'elencazione nominativa dei soggetti sopra indicati. Con riguardo a ciascuno di tali soggetti deve essere specificatamente dichiarata la posizione penale;
 - c) di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena su

richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale.

Si precisa che, a norma dell'articolo 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/2006, è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. Si precisa che, a norma dell'articolo 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/2006, l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente avviso d'asta, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Nel caso in cui il soggetto abbia subito condanna di qualsiasi tipo e per qualsiasi tipo di reato, la presente dichiarazione deve essere completata con la descrizione specifica della data della condanna e del suo passaggio in giudicato, della tipologia della pronuncia (sentenza di condanna, decreto penale di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale), del titolo di reato e della data della sua consumazione, dell'entità e natura della pena comminata. La presente prescrizione, a norma dell'articolo 38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, vale anche per le eventuali condanne per le quali l'autore del reato abbia beneficiato della "non menzione".

A tal fine la presente dichiarazione deve essere completata con l'elencazione nominativa di tutti i soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data del presente avviso d'asta o, in caso di assenza dei medesimi soggetti, con l'espressa affermazione "che non esistono soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data dell'avviso d'asta". Con riguardo a ciascuno di tali soggetti dovrà essere specificamente dichiarata la posizione penale;

- d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55;
- e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici;
- f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la presente asta e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
- h) di non aver reso falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti, per la quale risulta tuttora efficace l'iscrizione nel Casellario informatico dell'A.N.AC.;
- i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana. La presente dichiarazione deve essere integrata con l'indicazione di tutte le posizioni assicurative e contributive esistenti in capo al concorrente;
- l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle disposizioni della legge 12 marzo 1999 n. 68 oppure di non essere soggetto al rispetto degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68;
- m) che nei propri confronti non c'è stata applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
- m-ter) di non essere nella condizione per la quale, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

- 3) (se associazione temporanea non ancora costituita) l'elenco delle imprese che costituiranno il raggruppamento orizzontale, l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;
- 4) (se consorzio) l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa;
- 5) di avere esperienza almeno triennale di gestione di strutture ricettive maturata nell'ultimo quinquennio precedente l'anno di pubblicazione del presente avviso d'asta (2010-2014), specificando la struttura gestita, la sua ubicazione, il periodo di riferimento e che la gestione si è svolta regolarmente e con buon esito;
- 6) di avere la disponibilità di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 ad attestare l'idoneità finanziaria ad assumere il servizio;
- 7) di avere:
 - preso visione e di accettare senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, tutte le clausole e le condizioni previste dal Disciplinare per la concessione della gestione del servizio di Ostello della Gioventù "Casa Arlecchino" e del presente avviso d'asta, impegnandosi ad eseguire il servizio nel pieno rispetto delle stesse;
 - conoscenza dei locali, pertinenze, infrastrutture, accessi, arredi ed attrezzature nonché delle condizioni generali e particolari che possono influire sulla gestione del servizio e di giudicarli adeguati;
 - tenuto conto, nell'elaborazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, in materia di costo del lavoro, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro e delle norme previdenziali ed assistenziali, nonché alle condizioni di lavoro.

A pena di esclusione, in caso di impresa singola la dichiarazione di cui alla lettera A) del presente paragrafo 5. deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

A pena di esclusione, in caso di raggruppamento temporaneo la dichiarazione di cui alla lettera A) del presente paragrafo 5. deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente il raggruppamento e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa.

A pena di esclusione, in caso di consorzio la dichiarazione di cui alla lettera A) del presente paragrafo 5. deve essere prodotta dal consorzio e da ciascuna impresa per conto delle quali il consorzio partecipa e sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti.

La dichiarazione delle imprese partecipanti in raggruppamento temporaneo deve contenere, a pena di esclusione, indicazioni che consentano l'accertamento dei requisiti richiesti al paragrafo 4.2 a ciascuna associata, con riferimento al requisito di capacità tecnica e idoneità finanziaria.

La dichiarazione delle imprese partecipanti in consorzio deve contenere, a pena di esclusione, indicazioni che consentano l'accertamento dei requisiti richiesti al paragrafo 4.3 a ciascuna consorziata, con riferimento al requisito di capacità tecnica e idoneità finanziaria.

E' in facoltà del concorrente produrre idonea documentazione (in originale o in copia conforme all'originale) in luogo della dichiarazione richiesta.

In caso di mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore, di cui all'articolo 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, il concorrente dovrà provvedere alla regolarizzazione entro il termine posto dall'amministrazione.

La mancata presentazione della dichiarazione di cui sopra comporta l'esclusione automatica dalla procedura di gara.

L'amministrazione procederà al controllo della veridicità della dichiarazione resa dal concessionario in sede di offerta, ai sensi e agli effetti del D.P.R. 445/2000.

Qualora, a seguito della verifica, l'amministrazione rilevi il mancato possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, procederà ad annullare con atto motivato l'affidamento della concessione, ad affidarla al concorrente secondo in graduatoria ed a segnalare le dichiarazioni non veritiere all'Autorità Giudiziaria competente al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

Tale disposizione troverà applicazione anche nell'ipotesi in cui si riscontri la mancata indicazione, in sede di offerta, anche di una sola sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione.

B) ulteriore DOCUMENTAZIONE da presentare in caso di raggruppamenti temporanei di imprese.

Oltre alla documentazione richiesta nella precedente lettera A), le imprese che intendono partecipare alla gara riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, debbono produrre, a pena di esclusione, all'interno del plico di spedizione, ma esternamente alla busta sigillata contenente l'offerta economica, tramite l'impresa capogruppo:

b1) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente avviso;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'amministrazione comunale;
- che all'impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'amministrazione in relazione alla concessione fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;

b2) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

C) documentazione comprovante la costituzione a favore del Comune di Pieve di Bono della **CAUZIONE PROVVISORIA di € 2.360,00**, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione. La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire tramite fideiussione bancaria o polizza fideiussoria (rilasciata da un'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni o da un intermediario finanziario di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 385/1993 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed a ciò debitamente autorizzato secondo la normativa vigente), sottoscritta dal soggetto che legalmente rappresenta l'ente fideiussore, accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in carta libera, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante la legale qualità del soggetto che sottoscrive la garanzia stessa ed il suo potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore. In alternativa la sottoscrizione può essere munita di autentica notarile, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole:

1. l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni non potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione comunale; imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico dell'Amministrazione comunale;
2. validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
3. il fidejussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dall'Amministrazione comunale a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare all'eccezione di cui all'articolo 1957 secondo comma del Codice civile; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;
4. il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Amministrazione comunale è quello in cui ha sede la medesima;
5. solo nel caso in cui nella fideiussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'articolo 1953 del Codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Amministrazione comunale".

Non saranno ammesse garanzie che contengano clausole attraverso le quali vengono posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'amministrazione comunale.

La fideiussione dovrà inoltre riportare, a pena di esclusione, la seguente clausola: "IL

FIDEIUSSORE SI IMPEGNA A RILASCIARE, A RICHIESTA DEL CONCORRENTE E QUALORA QUESTI RISULTI AGGIUDICATARIO, UNA FIDEIUSSIONE RELATIVA ALLA CAUZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DEL COMUNE DI PIEVE DI BONO”.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato all'impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese del costituendo raggruppamento.

La garanzia presentata dai non aggiudicatari sarà svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

La garanzia presentata dall'aggiudicatario sarà svincolata ad avvenuta sottoscrizione del contratto di concessione.

D) OFFERTA ECONOMICA, che si ricorda deve essere chiusa in una busta, senza nessun altro documento, sigillata sui lembi di chiusura e riportante sui medesimi la scritturazione o stampigliatura della denominazione dell'impresa/associazione/ente.

L'offerta dovrà essere redatta su carta resa legale con marca da bollo da Euro 16,00, con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte non in regola con l'imposta di bollo, utilizzando il modello "Offerta" e recare l'indicazione del numero di codice fiscale dell'impresa/associazione/ente e la sottoscrizione del suo legale rappresentante, a pena di esclusione.

La formulazione dell'offerta avviene mediante indicazione, da parte dell'offerente, della percentuale unica di rialzo con tre decimali dopo la virgola, che deve essere espressa in cifre ed in lettere; in caso di discordanza l'amministrazione comunale considererà valida la percentuale espressa in lettere. Eventuali decimali ulteriori rispetto ai 3 (tre) richiesti, verranno troncati e non saranno presi in considerazione. Qualora il concorrente indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti, l'amministrazione considererà i decimali mancanti pari a 0.

A pena di esclusione, nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'offerta può essere sottoscritta dal legale rappresentante della sola impresa capogruppo, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Le correzioni al rialzo percentuale dovranno essere effettuate con un tratto di penna che consenta di leggere quanto si è inteso correggere. Non sono ammesse correzioni al rialzo percentuale (sia nella parte intera sia nella parte decimale) effettuate mediante cancellature, abrasioni o mediante uso dei correttori a vernice, tipo bianchetto e similari. Le correzioni al rialzo percentuale (sia nella parte intera sia nella parte decimale) dovranno essere confermate mediante apposizione della sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa/associazione/ente o di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo non costituito o della sola capogruppo se il raggruppamento è già costituito.

Non sarà considerato validamente espresso il rialzo percentuale indicato a seguito di correzioni ad esso non chiaramente riconducibili, non effettuate con le modalità di cui sopra e non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa/associazione/ente o di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo non costituito o della sola capogruppo se il raggruppamento è già costituito.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dalla procedura di gara, **si invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'amministrazione comunale.** La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti e nella formulazione dell'offerta.

6. MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

Nei casi in cui nei documenti sia richiesta la sottoscrizione dell'impresa/associazione/ente, la medesima deve essere apposta dal suo legale rappresentante (o da suo procuratore: in tal caso la procura deve risultare da apposito titolo di legittimazione, o da apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000).

Si precisa che la sottoscrizione di dichiarazioni da parte di soggetti i cui poteri di impegnare l'impresa/associazione/ente verso terzi non risultino dalla documentazione presentata comporta l'esclusione dalla procedura di gara.

7. PROCEDURA DI GARA

L'asta avrà luogo il giorno 15.06.2015 alle ore 15,00 presso gli uffici dell'amministrazione

comunale, in via Roma 34 a Pieve di Bono.

Nel giorno e ora stabiliti il presidente di gara con l'assistenza dell'ufficiale rogante e dei testimoni, in seduta aperta al pubblico, constata la regolarità della pubblicazione dell'avviso d'asta, provvede all'apertura dei plichi pervenuti, alla verifica della regolarità della documentazione, all'apertura e alla verifica delle offerte, nonché all'aggiudicazione del contratto al soggetto che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione. Qualora l'offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o più concorrenti, il presidente procede nella stessa adunanza ad una gara fra gli stessi e il contratto viene aggiudicato al miglior offerente. Ove nessuno di coloro che hanno fatto offerte uguali sia presente o, se presenti, gli stessi non vogliono migliorare l'offerta si procede ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario. Ad interloquire in ordine allo svolgimento della gara sono ammessi unicamente i soggetti i cui poteri di impegnare l'offerente verso terzi risultano dalla documentazione presentata in gara.

Qualora sia presentata o venga ammessa una sola offerta, l'affidamento è disposto in favore di quest'ultima, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della medesima, mentre non è vincolante per l'amministrazione comunale che si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento della concessione. In ogni caso i concorrenti non avranno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

8. VERIFICA DEI REQUISITI DICHIARATI IN SEDE DI GARA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'amministrazione comunale procederà nei confronti dell'aggiudicatario alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità tecnica ed idoneità finanziaria dichiarati nel corso della procedura di gara. La stipulazione del contratto è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente.

Qualora l'amministrazione riscontri la mancanza di tali requisiti ovvero la mancata veridicità di quanto dichiarato, procederà ad annullare l'aggiudicazione e ad aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria, previa verifica dei requisiti, all'incameramento della cauzione provvisoria, alla denuncia dei fatti costituenti eventuale reato all'Autorità giudiziaria.

L'impresa affidataria dovrà presentare, per la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara ed ai fini della stipulazione del contratto, a seguito di richiesta da parte dell'amministrazione comunale:

- 1) CERTIFICATI attestanti l'esperienza di gestione di strutture ricettive, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara;
- 2) ATTESTAZIONE rilasciata da due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 di idoneità finanziaria ad assumere il servizio, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara;
- 3) CAUZIONE DEFINITIVA a garanzia del corretto adempimento delle prestazioni previste dal Disciplinare, nella misura del 20% dell'importo dei canoni annui dovuti per tutta la durata contrattuale. Nel caso in cui il concessionario presenti fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, le stesse dovranno essere costituite secondo le indicazioni che verranno fornite dall'amministrazione comunale;
- 4) POLIZZE ASSICURATIVE previste dall'articolo 7 del Disciplinare;
- 5) *(eventuale, qualora aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese e non abbia già presentato il mandato in sede di gara)* MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti e la relativa PROCURA, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel paragrafo 5. lettera B) del presente avviso.
- 6) DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI, nell'importo che verrà richiesto dall'amministrazione comunale.

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con spese a carico dell'affidatario.

Qualora l'impresa aggiudicataria non presenti la documentazione richiesta o impedisca la stipulazione del contratto oppure qualora siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso ai sensi della vigente normativa antimafia, l'amministrazione revocherà l'aggiudicazione e incamererà la cauzione provvisoria presentata dall'impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge vigenti in materia. In tal caso l'amministrazione potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.

Del presente procedimento di gara è responsabile il sottoscritto segretario comunale – dottoressa Giovanelli Lorena (tel. 0465674001).

Ai sensi dell'articolo 18 comma 2 del D.Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle finalità istituzionali relative alla concessione in oggetto. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per la partecipazione all'asta. La comunicazione e diffusione dei dati così raccolti non sono soggette all'obbligo del consenso per espressa previsione dell'articolo

18 comma 4 del D.Lgs. 196/2003. L'interessato gode di tutti i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo stesso, tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano nonché di rettifica, aggiornamento o cancellazione di dati erronei o incompleti o raccolti in modo non conforme alla legge. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Sindaco, titolare del trattamento, mentre il responsabile del trattamento è il responsabile del procedimento, sopra indicato. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridica del partecipante all'asta ovvero ai concorrenti secondo le modalità stabilite per il diritto di accesso agli atti nell'ambito dell'ordinamento comunale.

Il presente avviso d'asta è pubblicato all'albo comunale, sul sito internet istituzionale www.comune.pievedibono.tn.it e, per estratto, su un quotidiano avente particolare diffusione in Provincia di Trento.



Il Segretario comunale
dottorssa Giovanelli Lorena

Allegati:

- Disciplinare per la concessione della gestione del servizio di Ostello della Gioventù "Casa Arlecchino"
- Modello "Dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione all'asta"
- Modello "Offerta".